I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1569/81 DEL CONSIGLIO

del 1° giugno 1981

che dispone per il 1981 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il 15 aprile 1980 la Comunità e la Spagna hanno firmato un accordo quadro sulla pesca (3) che, a norma dell'articolo 12, si applica dalla data della firma ;

considerando che la Comunità ha approvato detto accordo con il regolamento (CEE) n. 3062/80 (4) ;

considerando che la Comunità e la Spagna si sono consultate, secondo la procedura fissata nell'accordo, sulle condizioni di esercizio della pesca da applicare alle navi di ciascuna delle parti nella zona di pesca dell'altra parte durante il 1981 ;

considerando che, in seguito a queste consultazioni, la delegazione della Comunità si è impegnata a raccomandare alle proprie autorità di emanare per il periodo considerato taluni provvedimenti che autorizzano l'esercizio della pesca da parte delle navi spagnole nelle zone di pesca degli Stati membri che sono oggetto della normativa comunitaria sulla pesca ;

considerando che l'esercizio della pesca da parte di navi spagnole in tali zone è stato autorizzato per il mese di gennaio 1981, in virtù del regolamento (CEE) n. 3305/80 (5), e per il periodo dal 4 marzo al 31 maggio 1981, a norma del regolamento (CEE) n. 554/81 (6) ; che è opportuno imputare le catture effettuate a titolo di questi regolamenti sui contingenti stabiliti per l'intero 1981,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le sole catture che le navi battenti bandiera della Spagna sono autorizzate ad effettuare nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 nella zona di pesca degli Stati membri che si estende fino a 200 miglia nautiche e che forma oggetto della normativa comunitaria sulla pesca sono quelle di cui all'allegato I, effettuate nel limite dei quantitativi ivi indicati e secondo le condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 2

1. L'esercizio delle attività di pesca è subordinato all'esistenza a bordo di una licenza, rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità, nonché al rispetto delle misure di conservazione e di controllo e delle altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

2. Il numero delle licenze che possono essere rilasciate alle navi battenti bandiera della Spagna è fissato all'allegato I, punto 3.

3. Ogni nave può detenere una sola licenza.

4. I capitani delle navi che sono in possesso di una licenza devono rispettare le condizioni peciali previste dall'allegato II. Tali condizioni sono parte integrante della licenza. Tuttavia, nel caso delle navi in possesso di una licenza di cui all'allegato I, punto 3, lettera d) o g), devono essere rispettati soltanto i punti 1 e 2 delle condizioni speciali previste dall'allegato II.

(1) GU n. C 104 del 6. 5. 1981, pag. 2.
(2) Parere espresso l'8 maggio 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)
(3) GU n. C 263 del 10. 10. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L 322 del 28. 11. 1980, pag. 3.
(5) GU n. L 344 del 19. 12. 1980, pag. 33.
(6) GU n. L 57 del 4. 3. 1981, pag 1.

Articolo 3

1. All'atto del deposito di una richiesta di licenza di cui all'allegato I, punto 3, lettere a), b), c) e g), presso la Commissione, devono essere fornite le seguenti informazioni :

a) nome della nave ;

b) numero d'immatricolazione ;

c) lettere e cifre esterne d'identificazione ;

d) porto d'immatricolazione ;

e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore ;

f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto ;

g) potenza del motore ;

h) indicativo di chiamata e frequenza radio ;

i) metodo di pesca previsto ;

j) zona di pesca prevista ;

k) specie di pesci che si intendono catturare ;

l) periodo per il quale è chiesta la licenza.

2. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Se diverse navi partecipano alla stessa operazione di pesca, ognuna deve essere munita di una licenza che indica tale metodo di pesca.

3. Tuttavia, per la pesca di cui all'allegato I, punto 3, lettere b) e c), può essere rilasciata, su richiesta, una sola licenza per due navi le cui caratteristiche segnaletiche siano indicate simultaneamente nella licenza.

Per ciascuno di questi tipi di pesca, le autorità spagnole presentano un elenco comprendente un numero di navi che non supera quello fissato all'allegato I, punto 3, ultima colonna, indicando per quali navi è richiesta una licenza o una licenza raggruppata e, se del caso, la durata richiesta di validità.

4. Ciascuna nave può detenere una sola licenza.

Articolo 4

1. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera d), possono essere rilasciate soltanto per navi figuranti in un elenco delle navi che possono utilizzare tali licenze nel corso del 1981. L'elenco reca per ogni nave le informazioni seguenti :

— nome della nave ;

— numero d'immatricolazione ;

— lettere e cifre esterne d'identificazione ;

— porto d'immatricolazione ;

— nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore ;

— stazza lorda e lunghezza fuoritutto ;

— indicativo di chiamata e frequenza radio.

2. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera d), possono essere utilizzate soltanto da navi figuranti in un programma periodico. Tale programma indica il nome e il numero d'immatricolazione di tutte le navi autorizzate ad utilizzare una di tali licenze nel periodo coperto, nonché le date di utilizzazione per nave.

Un programma periodico è valido per un periodo di almeno un mese e deve essere presentato almeno quattro giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo cui esso si riferisce. La durata di utilizzazione di una licenza da parte di una nave, prevista nel programma periodico, non può essere inferiore a due giorni. La Commissione approva le diverse parti di un programma periodico un giorno lavorativo prima della loro entrata in vigore prevista.

Articolo 5

1. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera e), possono essere rilasciate soltanto per navi figuranti in un elenco delle navi che possono utilizzare tali licenze durante il periodo compreso fra il 1° marzo ed il 30 giugno 1981. Tale elenco reca per ogni nave le informazioni seguenti :

— nome della nave ;

— numero d'immatricolazione ;

— lettere e cifre esterne d'identificazione ;

— porto d'immatricolazione ;

— nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore ;

— stazza lorda e lunghezza fuoritutto ;

— potenza del motore ;

— indicativo di chiamata e frequenza radio.

2. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera e), possono essere utilizzate soltanto da navi figuranti in un elenco periodico. Tale elenco indica per ciascuna delle 160 licenze il nome e il numero d'immatricolazione di ciascuna delle navi autorizzate ad utilizzarle nel periodo coperto dall'elenco. Un elenco periodico è valido per un periodo di almeno due settimane e deve essere presentato almeno quattro giorni lavorativi prima dell'inizio del relativo periodo. L'elenco non può prevedere l'utilizzazione alternativa di ciascuna licenza da parte di più di tre navi. Ogni nave può beneficiare soltanto di una licenza nel periodo coperto dall'elenco. La Commissione approva un elenco periodico al più tardi un giorno lavorativo prima della sua entrata in vigore prevista.

Articolo 6

1. Malgrado le disposizioni degli articoli 4 e 5, la modifica dei programmi ed elenchi periodici può essere chiesta per navi per le quali si siano prodotti casi di forza maggiore che impediscano l'utilizzazione della licenza nel periodo previsto. Le navi interessate sono autorizzate a pescare soltanto dopo conferma data dalla Commissione entro un termine massimo di 36 ore, giorni festivi esclusi.

2. Qualora la Commissione non sia in possesso di un nuovo programma periodico o di un nuovo elenco periodico nei quattro giorni lavorativi prima della scadenza dell'elenco o del programma precedenti, le disposizioni valide per l'ultima settimana coperta si applicano per una settimana supplementare.

Articolo 7

Le licenze diverse da quelle di cui all'allegato I, punto 3, lettera g), possono essere invalidate se il quinto e il ventesimo giorno di ogni mese la Commissione non dispone dei dati, comunicati dalle competenti autorità spagnole, sulle catture effettuate da ogni nave e sugli sbarchi effettuati in ciascun porto durante la quindicina precedente.

Articolo 8

1. È vietata la pesca con reti da imbrocco.

2. Le navi non possono avere a bordo alcun attrezzo di pesca diverso da quelli necessari per l'esercizio della pesca alla quale sono autorizzati.

Articolo 9

1. Le catture accessorie sono autorizzate nei limiti dei quantitativi indicati all'allegato I, punto 2.

2. Le navi in possesso di una licenza che autorizza la pesca del tonno non possono pescare alcun prodotto della pesca diverso dai tonnidi; esse non possono avere a bordo alcun prodotto della pesca diverso dai tonnidi, tranne le acciughe destinate a servire da esca viva.

3. Le navi in possesso di una licenza che autorizza la pesca del pesce castagna non possono pescare alcun prodotto della pesca diverso da queste specie; essi non possono avere a bordo alcun prodotto della pesca diverso dal pesce castagna.

Articolo 10

1. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera e), sono valide fino al 30 giugno 1981, quelle di cui alla lettera f) per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1981.

2. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera b), sono valide per il periodo dal 1° al 31 gennaio 1981 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1981.

3. Nessuna licenza è valida nel periodo dal 1° febbraio al 3 marzo 1981. In questo periodo è vietata qualsiasi attività di pesca effettuata da navi battenti bandiera della Spagna nella zona di cui all'articolo 1.

Articolo 11

1. Le licenze di cui all'allegato I, punto 1, lettere a), b), c) e g), sono valide per un periodo di almeno due mesi a decorrere dal primo giorno di un mese e sino all'ultimo giorno di un mese. Le domande devono essere presentate al più tardi 15 giorni prima della data dalla quale si intende far decorrere la validità. Tuttavia le licenze la cui validità decorre dal 1° maggio o dal 1° giugno 1981 possono essere valide per un periodo di un mese.

2. La validità delle licenze può essere prorogata alle condizioni fissate al paragrafo 1.

3. Le licenze possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove licenze. L'annullamento decorre dal primo giorno del mese seguente la restituzione delle licenze alla Commissione.

Le nuove licenze sono rilasciate conformemente al paragrafo 1.

Articolo 12

La validità delle licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettere a), e) e f), scade non appena si sia constatato che i quantitativi di cui all'allegato I, punto 1, sono esauriti.

Articolo 13

1. Qualora non siano stati rispettati per una determinata nave gli obblighi contemplati dal presente regolamento, la licenza può essere revocata.

2. In caso di contravvenzione al presente regolamento in quanto una nave sprovvista di valida licenza, appartenente a un armatore che possegga una o più altre navi per le quali siano state rilasciate licenze di pesca, peschi nella zona di cui all'articolo 1, una di queste licenze può essere revocata.

3. Alle navi che esercitino la pesca di cui all'allegato I, punto 3, lettera a), per le quali non siano stati rispettati gli obblighi contemplati dai regolamenti (CEE) n. 3305/80 o (CEE) n. 554/81 o dal presente regolamento, non viene rilasciata alcuna licenza per un periodo da quattro a dodici mesi a decorrere dalla data in cui sia stata commessa l'infrazione.

4. Alle navi che esercitino uno dei tipi di pesca di cui all'allegato I, punto 3, lettere b), c), d), f) e g), per le quali non siano stati rispettati gli obblighi contemplati dai regolamenti (CEE) n. 3305/80 o (CEE) n. 554/81 o dal presente regolamento, non è rilasciata alcuna licenza per un periodo da due a quattro mesi a decorrere dalla data in cui sia stata commessa l'infrazione.

5. Nei periodi indicati ai paragrafi 3 e 4, non è rilasciata alcuna licenza a una nave appartenente a un armatore che possegga una nave alla quale sia stata revocata una licenza.

Articolo 14

1. La pesca non può essere esercitata in una zona, all'interno delle divisioni CIEM VI e VII, situata a sud di 56° 30' latitudine nord, ad est di 12° longitudine ovest e a nord di 50° 30' latitudine nord.

2. La pesca prevista nell'allegato I, punto 3, lettera d), non può essere esercitata ad est di 1° 48' longitudine ovest.

Articolo 15

Le competenti autorità degli Stati membri prendono le misure atte a garantire l'osservanza del presente regolamento, comprese le visite periodiche delle navi.

Articolo 16

In caso d'infrazione debitamente accertata, gli Stati membri segnalano immediatamente alla Commissione il nome della nave in questione, nonché le misure eventualmente applicate.

Articolo 17

Il regolamento (CEE) n. 554/81 è abrogato.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° giugno 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. F. van der MEI

ALLEGATO I

1. **Contingenti di pesca**

Specie	Divisioni CIEM	Quantitativi (in tonnellate)
Nasello	VI	1 230
	VII	4 200
	VIII	5 070 (1)
Altre specie costituenti catture accessorie della pesca diretta del nasello	VI	2 460
	VII	8 400
	VIII	10 140
Acciuga	VIII	29 000 (2)
Tonno e pesce castagna	Nessuna limitazione	

(1) Sono da sottrarre da tale quota le quantità di cui le catture totali di nasello, pescate nel 1980 nella divisione CIEM VIII da navi autorizzate a pescare in base al regolamento (CEE) n. 1719/80, superano la quota di 5 733 tonnellate stabilite da tale regolamento.

(2) Sono da sottrarre da questo quantitativo le catture effettuate da navi battenti bandiera della Spagna nella zona di pesca spagnola del golfo di Guascogna.

2. **Catture accessorie ammesse**

Specie pescata a titolo diretto	Specie pescata a titolo di catture accessorie	Limiti ammessi delle catture accessorie
Nasello	Merluzzo bianco Eglefino Merlano Merluzzo giallo Merluzzo carbonaro	Le catture accessorie complessive di queste specie non possono superare in peso il 3 % delle catture totali che si trovano a bordo
	Clupeidi Scampi	Le catture accessorie complessive di queste specie non possono superare in peso il 5 % delle catture totali che si trovano a bordo
	Sogliola Passera di mare Acciuga	Le catture accessorie di queste specie non possono essere trattenute a bordo
Sardina	Suro	Le catture accessorie di questa specie non possono superare in peso il 10 % delle catture totali o il 10 % di qualsiasi campione di almeno 100 kg di pesce constatato a bordo, dopo cernita, nella stiva della nave
	Altre specie (compresi gli invertebrati)	Le catture accessorie di tutte le altre specie non possono essere trattenute a bordo

3. **Numero di licenze che possono essere rilasciate per le varie divisioni CIEM**

Tipo di pesca	Divisioni CIEM	Numero di licenze	Elenco completo delle navi
a) Navi per la pesca al nasello	VI	22 (1)	—
	VII	62 (1)	—
	VIII	58 (1)	—
b) Navi per la pesca delle sardine (navi per la pesca al cianciolo sotto 100 tsl)	VIII	40	71
c) Navi per la pesca con i palangresi sotto 100 tsl	VIII a)	10	25
d) Pesca da navi non eccedenti 50 tsl, esercitata esclusivamente con canne da pesca	VIII	50	—
e) Navi che esercitano la pesca dell'acciuga a titolo di pesca principale	VIII	160	—
f) Navi che esercitano la pesca dell'acciuga a titolo di esca viva	VIII	120	—
g) Tonniere e navi che esercitano la pesca del pesce castagna	VI, VII, VIII	Nessuna limitazione	

(1) Cifra fissata sulla base di una nave tipo avente potenza al freno uguale a 700 CV (BHP). Per le navi di potenza diversa si applicano i seguenti tassi di conversione :

Potenza	*Coefficiente*
Inferiore a 300 CV	0,57
Uguale o superiore a 300 CV, ma inferiore a 400 CV	0,76
Uguale o superiore a 400 CV, ma inferiore a 500 CV	0,85
Uguale o superiore a 500 CV, ma inferiore a 600 CV	0,90
Uguale o superiore a 600 CV, ma inferiore a 700 CV	0,96
Uguale o superiore a 700 CV, ma inferiore a 800 CV	1,00
Uguale o superiore a 800 CV, ma inferiore a 1 000 CV	1,07
Uguale o superiore a 1 000 CV, ma non superiore a 1 200 CV	1,11
Superiore a 1 200 CV	2,25
Palangresi diversi da quelli di cui sub 3 c)	0,33

Ai fini dell'applicazione di questi tassi di conversione alle « parejas » (pesca a coppia) e ai « trios » (pesca a tre), si sommano le potenze dei motori delle navi che vi partecipano.

ALLEGATO II

Condizioni speciali

1. La licenza di pesca deve trovarsi a bordo della nave.

2. Le lettere e cifre di immatricolazione della nave munita di licenza devono figurare distintamente sui due lati di prua e su ogni lato delle sovrastrutture, nel punto più visibile.

   Le lettere e cifre devono essere dipinte in colore contrastante con quello dello scafo o delle sovrastrutture e non devono essere cancellate, modificate, coperte o altrimenti celate.

3. I seguenti particolari devono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca :

   3.1. i quantitativi catturati, espressi in kg e ripartiti per specie ;

   3.2. la data e l'ora d'inizio e di fine dell'operazione di pesca ;

   3.3. il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture ;

   3.4. il metodo di pesca utilizzato.

4. Diverse informazioni devono essere comunicate dalle navi munite di licenza alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex : 24189 FISEU-B) tramite una delle stazioni radio menzionate al punto 6.2 e secondo lo scadenzario seguente :

   4.1. per le licenze che autorizzano la pesca del nasello o della sardina :

      4.1.1. al momento di ogni ingresso in qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;

      4.1.2. al momento di ogni uscita da qualsiasi zona che si estenda fino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;

      4.1.3. al momento di ogni cambio di settore CIEM all'interno delle zone definite ai punti 4.1.1 e 4.1.2 ;

      4.1.4. al momento di ogni ingresso in un porto della Comunità ;

      4.1.5. al momento di ogni uscita da un porto della Comunità ;

      4.1.6. ogni settimana per la settimana precedente, calcolata a decorrere dalla data di ingresso della nave nelle zone di cui al punto 4.1.1 o a decorrere dalla data di uscita dal porto di cui al punto 4.1.5 ;

   4.2. per le licenze che autorizzano la pesca dell'acciuga :

      4.2.1. al momento di ogni ingresso in qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;

      4.2.2. al momento di ogni uscita da qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca.

5. Le informazioni di cui al punto 4 devono comprendere i seguenti dati :

   5.1. la data, l'ora e la posizione geografica nonché il riquadro CIEM ;

   5.2. i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in kg e ripartiti per specie ;

5.3. i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie ;

5.4. il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture ;

5.5. i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie.

6. Le comunicazioni previste al punto 5 devono essere trasmesse secondo le condizioni seguenti :

6.1. ogni messaggio deve essere comunicato tramite una stazione radio indicata nell'elenco che segue :

Nome della stazione radio	*Segnale di chiamata*
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Oban	GNE
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portshead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC

6.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni non possono essere trasmesse dalla nave munita di licenza, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

6.3. Contenuto delle comunicazioni

Le informazioni trasmesse in virtù della licenza secondo lo scadenzario previsto al punto 4 devono comprendere, tenuto conto dei dati previsti al punto 5, gli elementi seguenti :

— il nome della nave ;

— l'indicativo radio ;

— le lettere e cifre esterne di identificazione ;

— il numero della licenza ;

— il numero di serie di trasmissione per il viaggio in causa ;

— l'indicazione del tipo di messaggio in base ai diversi punti indicati sub 4 ;

— la posizione geografica e il riquadro CIEM ;

— i quantitativi catturati giacenti nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, utilizzando il codice menzionato al punto 6.4 ;

— i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;

— il riquadro CIEM in cui sono state effettuate le catture ;

— i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;

— il nome, il segnale di chiamata e, se del caso, il numero di licenza della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo ;

— il nome del comandante.

6.4. Codice per la comunicazione dei dati quantitativi di cui al punto 6.3 :

A : gambero boreale (Pandalus borealis)
B : nasello (Merluccius merlucius)
C : ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)
D : merluzzo (Gadus morrhua)
E : eglefino (Melanogrammus aeglefinus)
F : ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus)
G : sgombro (Scomber scombrus)
H : suro (Trachurus trachurus)
I : pesce sorcio (Coryphaenoides rupestris)
J : merluzzo carbonaro (Pollachius virens)
K : merlano (Merlangus merlangus)
L : aringa (Clupea harengus)
M : cicerello (Ammodytes sp.)
N : spratto (Clupea sprattus)
O : passera (Pleuronectes platessa)
P : merluzzo norvegese (Trisopterus esmarkii)
Q : molva (Molva molva)
R : altri
S : gamberetti (Pandalidae)
T : acciughe (Engraulis encrasicholus)
U : sebaste (Sebastes sp.)
V : passera americana (Hypoglossoides platessoides)
W : calamaro (Illex)
X : limanda (Limanda ferruginea)
Y : melù (Gadus poutassou)